

**Ordinanza del presidente del Tribunale dell'11 marzo 2013**  
— North Drilling/Consiglio

(Causa T-552/12 R)

(«**Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi**»)

(2013/C 141/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Richiedente:* North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)

*Resistente:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. De Elera, agenti)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58), nella parte in cui il nome della richiedente è stato inserito nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tale regolamento riguarda la richiedente.

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale dell'11 marzo 2013**  
— Communicaid Group/Commissione

(Causa T-4/13 R)

(«**Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Servizi di formazione linguistica — Rigetto dell'offerta presentata da un offerente — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Perdita di un'opportunità — Insussistenza di un danno grave e irreparabile — Insussistenza dell'urgenza**»)

(2013/C 141/34)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Richiedente:* Communicaid Group (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC e M. Gray, barrister)

*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e S. Lejeune, agenti, assistiti da P. Wytinck, avocat)

**Oggetto**

Domanda diretta, da un lato, a ottenere la sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione con cui sono state respinte le offerte presentate dalla ricorrente per più lotti nell'ambito di una gara d'appalto per la conclusione di contratti quadro per la prestazione di formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell'Unione europea situati a Bruxelles (Belgio) e, dall'altro, a far inibire alla Commissione di concludere con l'offerente prescelto i contratti relativi ai lotti controversi

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — CMT/UAMI — Camomilla (Camomilla)**

(Causa T-98/13)

(2013/C 141/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il italiano

**Parti**

*Ricorrente:* CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: G. Florida e R. Florida, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Camomilla SpA (Buccinasco, Italia)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 novembre 2012 nel procedimento R 1615/2011-1, per effetto dell'accertamento positivo dei presupposti della causa di nullità assoluta di cui all'art. 52, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009, basata sulla malafede della Titolare del marchio comunitario all'atto del deposito nonché della causa di nullità relativa di cui all'art. 53, n. 1, lett. a) in combinato disposto con gli artt. 8.1. b) e 8.5 R.M.C;

- in subordine, e nel solo caso in cui il Tribunale dovesse considerare irricevibili i documenti prodotti unitamente al ricorso in appello alla Commissione dei Ricorsi e dovesse considerare questi documenti essenziali ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione, annullare la decisione impugnata per il mancato rispetto del diritto del contraddittorio e per la violazione del diritto di difesa e rinviare la causa per la decisione di merito davanti alla Divisione di Annullamento;
- in ogni caso, invitare l'Ufficio a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale;
- condannare alle spese a carico dell'UAMI per quanto riguarda il presente procedimento e della Titolare per quanto riguarda il procedimento avanti la Divisione di Annullamento e la Commissione di Ricorso.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* Marchio figurativo con elemento verbale «Camomilla» per prodotti delle classi 16, 18 e 24 — marchio comunitario n. 269 241

*Titolare del marchio comunitario:* Camomilla SpA

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* Ricorrente

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* Marchio nazionale figurativo con elemento verbale «CAMOMILLA» per prodotti della classe 25

*Decisione della divisione di annullamento:* Rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 52, par. 1, lett. b) e dell'art. 53, par. 1, lett. a) in combinato disposto con gli art. 8, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto il 20 febbraio 2013 — CMT/UAMI — Camomilla (Camomilla)**

(Causa T-99/13)

(2013/C 141/36)

*Lingua in cui è redatto il ricorso:* il italiano

### Parti

*Ricorrente:* CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: G. Florida e R. Florida, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Camomilla SpA (Buccinasco, Italia)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso del Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 novembre 2012 nel procedimento R 1617/2011-1, per effetto dell'accertamento positivo dei presupposti della causa di nullità assoluta di cui all'art. 52, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009, basata sulla malafede della Titolare del marchio comunitario all'atto del deposito nonché della causa di nullità relativa di cui all'art. 53, n. 1, lett. a) in combinato disposto con gli artt. 8.1. b) e 8.5 R.M.C;
- in subordine, e nel solo caso in cui il Tribunale dovesse considerare irricevibili i documenti prodotti unitamente al ricorso in appello alla Commissione dei Ricorsi e dovesse considerare questi documenti essenziali ai fini dell'accoglimento dell'impugnazione, annullare la decisione impugnata per il mancato rispetto del diritto del contraddittorio e per la violazione del diritto di difesa e rinviare la causa per la decisione di merito davanti alla Divisione di Annullamento;
- in ogni caso, invitare l'Ufficio a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale;
- condannare alle spese a carico dell'UAMI per quanto riguarda il presente procedimento e della Titolare per quanto riguarda il procedimento avanti la Divisione di Annullamento e la Commissione di Ricorso.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* Marchio figurativo con elemento verbale «Camomilla» per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 21, 24 e 28 — marchio comunitario n. 3 185 196

*Titolare del marchio comunitario:* Camomilla SpA

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* Ricorrente

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* Marchio nazionale figurativo con elemento verbale «CAMOMILLA» per prodotti della classe 25

*Decisione della divisione di annullamento:* Rigetto della domanda